

Provvedimenti impugnati :

-del provvedimento emesso dalla Università degli Studi di Roma, con protocollo con n. 2019-URM1SAM-0043792 notificato in data 15.05.2019, recante il diniego della richiesta del dott. Croccolino di voler ottenere la riconversione creditizia dei titoli posseduti, con l'iscrizione diretta ad anni superiori al primo del Corso di Laurea in Fisioterapia;

-di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente presupposto.

Sintesi del petitum giudiziale :

Il ricorrente ha conseguito la Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, presso l'Università di Roma "Foro Italico"; nell'anno 2016, presso l'Istituto "E. Fermi" di Perugia, dotato di autorizzazione Regionale, il Diploma di Massofisioterapista. Il dott. Croccolino volendo accrescere ulteriormente le sue competenze professionali nonché culturali, in data 16.04.2019, ha chiesto all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" la valutazione dei suoi titoli al fine della riconversione creditizia degli stessi per l'iscrizione al Corso di Laurea in Fisioterapia. La mancata valutazione dei titoli in possesso del ricorrente da parte della Facoltà, implicitamente basato sulla necessità di sostenere e superare i test di ingresso, è del tutto illegittima. La vigente normativa, in realtà, non prevede che per ottenere la riconversione dei crediti formativi Universitari sia necessario il superamento del test di ingresso, tale principio è anche desumibile dalla nota sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 28 gennaio 2015.

I principi basilari sopra sintetizzati, in conformità alla linea interpretativa tracciata dall'Adunanza Plenaria, si adattano perfettamente – e non potrebbero essere disattesi senza ingiustificata disparità di trattamento – al caso qui in esame, ovvero alla situazione di chi abbia maturato in Facoltà Italiane, in questo caso Scienze Motorie presso l'Università di Roma "Foro Italico", crediti formativi "*spendibili*" anche nel Corso di Laurea in Fisioterapia, secondo i regolamenti didattici dell'Ateneo.

La domanda formulata dal ricorrente era volta ad ottenere una iscrizione ad anni superiori al primo sulla scorta di tutti i titoli posseduti dallo stesso e che gli consentirebbero di ottenere una abbreviazione del percorso di studi e di ottenere una iscrizione diretta al corso di laurea.

Ove tali crediti sussistano non c'è ragione per non ritenere doverosa detta immatricolazione.

La conseguenza è che la Università degli Studi di Roma "La Sapienza" doveva riconoscere al dott. Croccolino la riconversione creditizia e doveva consentire l'automatica iscrizione al corso di Laurea di Fisioterapia.

Censure contenute nell'atto:

-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 – 97 DELLA COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241 DEL 1990 – VIOLAZIONE DELL'ART.5 D.M. 22 OTTOBRE 2004 N.270 - VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO.

-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 21, 41 DELLA COST. – VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241 DEL 1990 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI – CARENZA DI PRESUPPOSTI - ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO.